

ALL.
GM n° 229/2000

COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO
PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

SOMMARIO

- Art.1 - Oggetto del Regolamento**
- Art.2 - Definizione delle prestazioni**
- Art.3 - Costituzione del fondo incentivante**
- Art.4 - Conferimento degli incarichi**
- Art.5 - Ripartizione del fondo**
- Art.6 - Spese**
- Art.7 - Oneri per la copertura assicurativa**
- Art.8 - Applicazione del Regolamento**
- Art.9 - Entrata in vigore del Regolamento**

-ART.1-

Oggetto del regolamento

1-Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni-

2-Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione e di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art.18 comma 1, della legge citata-

3-Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate in tutto o in parte, dal Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici-

-ART.2-

Definizione delle prestazioni

1-Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, descritto all'art.2 della stessa legge; per progetti preliminari, definitivi ed esecutivi si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3,4 e 5 dell'articolo 16, della legge citata eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-

2-Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponde a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare- Tale facoltà si applica su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.16 comma 2, della legge n.109 del 1994, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 ECU-

-ART.3-

Costituzione del fondo incentivante

1-Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1.50% sull'importo dei lavori posto a base d'asta, aumentata dalla parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economie per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA-

-ART.4-

Conferimento degli incarichi

1-Gli incarichi di norma sono conferiti al Responsabile dell'ufficio Lavori Pubblici con provvedimento della Giunta Comunale-

2-La Giunta Comunale, può con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

-ART. 5-

Ripartizione del fondo

1-Per i progetti di qualsiasi importo il fondo è attribuito in ragione dell'1,5% secondo la seguente ripartizione:

- 1)- Responsabile del procedimento l'1,4%-
- 2)- Tecnico redattore progetto preliminare l'0,02%
- 3)- tecnico incaricato della redazione del piano della sicurezza lo 0,01%
- 4)- Tecnico incarico della direzione dei lavori lo 0,02%
- 5)- tecnico redattore progetto definitivo 0,02%
- 6)- Tecnico redattore progetto esecutivo e suoi collaboratori, se esistenti, lo 0,03%-

-ART. 6-

Spese

1-Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2-Le forniture dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione -

3-Il servizio economato o gli altri servizi preposti o connessi alle gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche -

-ART. 7-

Oneri per la copertura assicurativa

1-Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti o dei responsabili esterni incaricati della progettazione ei lavori pubblici-

-ART. 8-

Applicazione del regolamento

1-Il presente regolamento si applica a far data dal 1° gennaio 2000-

-ART. 9-

Entrata in vigore del regolamento

1-Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione -

2-Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente-